



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 3570 del 19 marzo 2021

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari

nella seduta dell'11 marzo 2021, in relazione al ricorso n. 5307, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*I.* La controversia portata alla cognizione del Collegio concerne la violazione degli obblighi di informazione *ex ante* ed *ex post*, del canone di coerenza tra l'investimento effettuato e il profilo finanziario dei Ricorrenti attraverso il controllo di adeguatezza o di appropriatezza dell'investimento nella prestazione di servizi di investimento.

Questi i fatti essenziali oggetto del procedimento.

2. I Ricorrenti – dopo aver presentato reclamo all’Intermediario, dall’esito a loro avviso insoddisfacente – si sono rivolti, tramite l’assistenza di un legale, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

I Ricorrenti rappresentano che: *i)* il Ricorrente ha sottoscritto in data 10 maggio 2010, n. 484 azioni, dal controvalore totale di € 51.546,00, cui vanno aggiunti € 484,00 di conguagli e interessi, per complessivi € 52.030,00; *ii)* in data 10 maggio 2010, n. 77 azioni, dal controvalore totale di € 8.277,50; *iii)* la Ricorrente ha sottoscritto in data 24 maggio 2010, n. 439 azioni, dal controvalore totale di € 47.192,50. I Ricorrenti lamentano di non avere ricevuto un’informativa completa sul rischio di illiquidità dei titoli né al momento dell’acquisto, né successivamente. Contestano inoltre non solo l’inadeguatezza degli investimenti rispetto al proprio profilo finanziario che sostengono essere medio-basso, ma anche che, a loro avviso, la Banca non avrebbe effettuato alcuna verifica né di adeguatezza né di appropriatezza.

I Ricorrenti chiedono pertanto all’ACF di *“a) dichiarare nullità e/o annullabilità dei contratti di acquisto dei titoli con conseguente restituzione integrale della somma investita; b) in via subordinata risarcire ... del danno già subito a seguito del deprezzamento delle loro azioni quotate nel mercato HI-MTF e dell’impossibilità di monetizzare l’investimento e, precisamente, nella somma risultante dal prezzo di acquisto decurtato dal valore residuo ad oggi e delle somme già liquidate quali dividendi”*. Nel modulo del ricorso viene quantificata l’importo da risarcire in € 95.137,50.

3. L’Intermediario si è costituito nel procedimento ritenendo il ricorso destituito di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto. Ha rappresentato preliminarmente che:

- i Ricorrenti hanno sottoscritto un contratto di deposito titoli e uno per la prestazione dei servizi di ricezione/trasmissione ordini/collocamento in data 13 aprile 2010. In tale occasione essi hanno ricevuto l’informativa precontrattuale sui servizi e prodotti offerti, tramite, tra l’altro, “l’opuscolo informativo”. In pari data venivano raccolte le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, nonché all’esperienza

e alla conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari mediante la sottoscrizione dei relativi questionari di profilatura;

- riguardo all’operatività, l’Intermediario ha precisato in via preliminare che gli acquisti sono stati effettuati su iniziativa dei Ricorrenti e non su propria sollecitazione. Nello specifico l’Intermediario ha rappresentato che risulta la seguente operatività: a) il Ricorrente il 24 maggio 2010 ha trasferito, in assenza della prestazione di alcun servizio di investimento, n. 61 azioni alla propria coniuge Ricorrente per complessivi 6.557,50 e, infine, ha venduto n. 108 azioni per complessivi € 12.724,20 e che la Ricorrente il 4 settembre 2017 ha venduto n. 7 azioni per complessivi € 821,80; b) i Ricorrenti hanno percepito dividendi per un ammontare totale pari a € 13.401,25 (di cui il Ricorrente € 6.492,00 e la Ricorrente € 6.909,25).

L’Intermediario ha eccepito, sempre in via preliminare, l’incompetenza dell’ACF, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento ACF, relativamente all’operazione di trasferimento di n. 61 azioni avvenuta tra i coniugi, rispetto alla quale esso non ha prestato alcun servizio d’investimento o di intermediazione.

Ha eccepito altresì l’inammissibilità / irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento ACF, per carenza di interesse ad agire per assenza di danno e per l’assenza del nesso di causalità con l’inadempimento. Ciò in quanto non può essere provato che le azioni di cui i Ricorrenti sono tuttora in possesso “*siano prive di valore o che la relativa vendita sia impossibile*”.

L’Intermediario ha eccepito anche l’inammissibilità della domanda di “*annullamento dei contratti di acquisto con conseguente restituzione integrale della somma investita*” per indeterminatezza del contenuto in quanto non sono stati specificati quali sono i vizi che vengono contestati.

Riguardo al merito, l’Intermediario ha eccepito l’infondatezza del ricorso e rappresenta di avere correttamente adempiuto agli obblighi informativi e comportamentali.

In particolare, evidenzia di avere fornito le informazioni precontrattuali relative ai propri servizi, ai prodotti offerti e alle *policy*, tramite il c.d. opuscolo informativo,

rilasciato in occasione del contratto quadro per la prestazione dei servizi d'investimento del 13 aprile 2010.

Inoltre, l'Intermediario precisa di avere raccolto i questionari Mifid dei Ricorrenti regolarmente sottoscritti. Al riguardo, richiama il “principio di autoresponsabilità” secondo cui il cliente deve assumersi la paternità e la responsabilità delle proprie dichiarazioni.

Con riferimento agli obblighi in materia di adeguatezza e appropriatezza, l'Intermediario in via preliminare, rappresenta che non risultano provate le affermazioni dei Ricorrenti secondo cui gli acquisti sarebbero avvenuti a seguito di *“un'attività di raccomandazione all'investimento o di assicurazione in merito alle sorti dello stesso ovvero [di una] asserita esistenza di clausole statutarie che obbligassero la Banca al riacquisto delle azioni”*: a tal fine evidenzia che non è possibile un'inversione dell'onere della prova. In proposito, la Banca resistente afferma di essersi limitata a svolgere “servizi esecutivi” e in particolare di avere raccolto gli ordini d'investimento dei Ricorrenti, dandone esecuzione senza formulare alcuna raccomandazione d'investimento e che, quindi, non era tenuto a fornire una valutazione di adeguatezza, ma al più di appropriatezza.

Riguardo all'informativa specifica sui titoli, viene rappresentato di avere fornito una descrizione della natura e dei rischi degli strumenti trattati tramite il sopra citato opuscolo informativo (allegato al contratto quadro) che conteneva un apposito paragrafo dedicato alle *“azioni non quotate di propria emissione”*.

Anche per quanto concerne l'informativa sulla liquidabilità delle azioni l'Intermediario sostiene di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi in quanto:

- al momento dell'acquisto, le azioni erano liquide;
- l'Intermediario non ha dato nessuna assicurazione sul fatto che avrebbe riacquistato le azioni proprie non avendo alcun obbligo di riacquisto, anzi, al contrario, la normativa comunitaria aveva imposto degli ulteriori limiti alla facoltà di riacquisto.

Riguardo alla quantificazione del danno, l'Intermediario chiede innanzitutto di escludere dal computo degli investimenti l'operazione di trasferimento tra i Ricorrenti. Inoltre, esso chiede di considerare i dividendi percepiti (6.492,00+6,909,00) e il valore di possibile realizzo delle azioni ancora detenute in portafoglio.

Alla luce di quanto sopra, l'Intermediario chiede “- *in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei Ricorrenti e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso; - in via preliminare, rigettare integralmente le domande dei Ricorrenti in quanto completamente infondate; - in via subordinata ... quantificare il risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt. 1223 e 1225 Cod. Civ., tenendo conto del ricavato dalla vendita delle Azioni perfezionate e di quanto percepito del ricorrente a titolo di dividendi nonché del valore residuo delle azioni determinato in base al prezzo medio di negoziazione delle azioni sul mercato HI-Mtf*”.

4. I Ricorrenti hanno presentato una nota di deduzioni integrative nella quale, oltre a ribadire le argomentazioni già svolte, rilevano che l'Intermediario avrebbe depositato le proprie deduzioni in ritardo, rispetto alla tempistica prevista dall'art. 11 comma 4 del Regolamento dell'ACF.

5. L'Intermediario ha depositato le proprie repliche finali nelle quali, oltre a ribadire la propria posizione, ha precisato di non aver depositato le proprie difese in ritardo, poiché il ricorso è pervenuto il 20 dicembre 2019 e il termine per il presentare le deduzioni scadeva il 18 febbraio 2020 (contando n. 45 gg per dedurre e i giorni di sospensione feriale): le deduzioni sono state trasmesse il 17 febbraio 2020.

## **DIRITTO**

**I.** Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, rileva in via pregiudiziale che il ricorso è da ritenersi ammissibile.

**I.1.** Non può infatti essere accolta l'eccezione sollevata dalla Banca resistente secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento

dell'ACF, per l'assenza di un pregiudizio attuale in danno dei Ricorrenti perché le azioni oggetto dell'operazioni contestate sono ancora nella disponibilità degli stessi e poiché non può sostenersi che le azioni oggetto di investimento “*siano prive di valore o che la relativa vendita sia impossibile*”.

Il Collegio ha affermato in numerose occasioni su identica controversia, resa nei confronti del medesimo intermediario convenuto, che, ai fini del risarcimento del danno da mancanza di liquidità, non è necessario che la vendita dei titoli ancora detenuti in portafoglio sia oggettivamente “impossibile”, essendo a tal fine sufficiente anche un'impossibilità relativa, da intendersi come impossibilità di vendita entro un periodo di tempo ragionevolmente breve (*cf.* Decisioni ACF n. 1163 del 4 dicembre 2018, n. 1405 del 12 febbraio 2019, n. 1776 del 1° agosto 2019). In questo senso il danno deve, pertanto, ritenersi attuale, attenendo invece al merito della controversia il diverso profilo concernente la prova di tale danno. Tanto basta per rendere il ricorso ammissibile.

Si rileva altresì, sotto il profilo della tempestiva costituzione da parte dell'Intermediario, che – contrariamente a quanto sostenuto dai Ricorrenti – la costituzione è stata tempestiva poiché il ricorso è pervenuto il 20 dicembre 2019 e il termine per presentare le deduzioni scadeva il 20 febbraio 2020 (contando n. 45 gg per dedurre e i giorni di sospensione feriale) e le deduzioni sono state trasmesse il 17 febbraio 2020.

**I.2.** Può invece essere accolta l'eccezione di incompetenza dell'ACF rispetto all'operazione di trasferimento di n. 61 azioni tra i Ricorrenti coniugi, avvenuta il 24 ottobre 2010, in quanto non risulta che la stessa sia stata intermediata dalla Banca resistente ed, in ogni caso, la circostanza non è contestata da parte dei Ricorrenti.

**I.3.** Si fa presente che i Ricorrenti hanno venduto complessivamente parte delle azioni (n. 115 azioni con un ricavo totale di € 13.546,00) e che essi allo stato risultano in possesso di n. 885 azioni della Banca (di cui n. 392 azioni, il Ricorrente; e n. 493 azioni – in cui sono computate le n. 61 azioni trasferite – la Ricorrente)

2. Nel merito ritiene il Collegio che la domanda principale dei Ricorrenti – volta ad ottenere la restituzione del capitale investito, previa dichiarazione di nullità o annullabilità dei contratti di acquisto – non possa trovare accoglimento.

L'Intermediario ha infatti fornito copia del contratto di deposito titoli e del contratto quadro per la prestazione dei servizi d'investimento (che non prevede la consulenza) sottoscritti dai Ricorrenti in data 13 aprile 2010. Inoltre, risultano in atti i moduli di sottoscrizione e gli ordini di acquisto delle azioni del 10 maggio 2010 e del 24 maggio 2010, regolarmente sottoscritti dai Ricorrenti. Non sono pertanto ravvisabili ipotesi di nullità contrattuale.

Con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'annullamento delle operazioni di acquisto, il Collegio ritiene che non sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di alcun vizio del consenso. Le allegazioni dei Ricorrenti non risultano, infatti, idonee ad integrare prova di uno specifico vizio del consenso. In proposito il Collegio ha rilevato in precedenti casi che *“ai fini dell'annullamento dell'operazioni investimento, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del dolo o dell'errore essenziale e riconoscibile, non essendo sufficiente la mera allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza alle quali sono soggetti tipicamente gli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi d'investimento”* (Decisione ACF n. 402 del 24 aprile 2018).

3. Esclusi nel caso di specie vizi di nullità o di annullabilità dei contratti d'investimento stipulati tra le parti, al Collegio preme vagliare le possibili carenze dell'Intermediario sul piano comportamentale e degli obblighi informativi e di correttezza che i Ricorrenti assumono essere stati violati.

Si deve anche premettere che il contratto quadro, versato in atti, sottoscritto dai Ricorrenti non prevede la prestazione del servizio di consulenza: nel caso di specie sono stati pertanto prestati servizi di investimento c.d. esecutivi, per i quali, pur non venendo meno le regole di comportamento in materia di obblighi informativi (tanto attivi quanto passivi), non trova applicazione la regola di adeguatezza bensì solo quella di appropriatezza.

4. Ciò chiarito, ad avviso del Collegio è infondata – per quanto concerne a posizione del Ricorrente – la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni per asseriti inadempimenti dell’Intermediario agli obblighi di informazione e agli obblighi di correttezza e nella specie alla non corretta effettuazione della valutazione di adeguatezza. Dalla documentazione versata in atti si evince l’insussistenza, nel caso di specie, del *vulnus* informativo sulle caratteristiche generali dello strumento finanziario acquistato, dell’informativa *ex post* e anche, a ben vedere, della mancata rilevazione della non coerenza dell’investimento rispetto al profilo finanziario del Ricorrente: inadempimenti, questi, che alla luce della documentazione prodotta, sembrano doversi escludere. Il Resistente ha depositato, infatti, sia la dichiarazione sottoscritta dal Ricorrente, al momento dell’acquisto, di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti per compiere una consapevole scelta di investimento, sia la documentazione che attestava il carattere appropriato delle operazioni in questione del 10 maggio 2010.

5. Con specifico riguardo all’informativa *ex ante* questa appare esaustiva in ordine all’illustrazione della natura e dei rischi degli strumenti finanziari compravenduti e alla strategia di esecuzione delle azioni non quotate emesse dalla Banca, atteso peraltro che dal profilo finanziario del Ricorrente raccolto il 13 aprile 2010 si evince il possesso di un diploma di istruzione secondaria e che lo stesso Ricorrente aveva conoscenza delle “azioni” (oltre che dei fondi comuni, dei certificati di capitalizzazione e delle polizze assicurative-finanziarie), che “*nell’ultimo triennio aveva effettuato in media fino a 5 investimenti al trimestre*”, che percepiva “*rendite immobiliari e finanziarie pari ad almeno il 50 % del suo reddito da lavoro*”, oltre a percepire “*altri redditi (oltre quelli da lavoro)*”, che l’ammontare del suo patrimonio “*era superiore a € 300.000,00*”, che non aveva “*impegni finanziari (rate di mutuo, affidamenti, ecc.)*”, che desiderava conservare l’investimento “*per un periodo lungo*” (il più lungo tra quelli previsti nel questionario), che aveva obiettivi di investimento che puntavano “*ad una crescita del capitale pur accettando il rischio di perderlo in parte*”, che aveva una “*discreta propensione al rischio*” e che preferiva che nel suo portafogli fossero preponderanti “*azioni e fondi azionari*”.

Anche per quanto attiene alla natura illiquida delle azioni (e alla conseguente asserita mancata informativa), questo Arbitro ha già avuto modo di precisare – con riguardo ad analoghe controversie aventi ad oggetto le medesime azioni dello stesso Intermediario – che dette azioni non potevano essere ancora qualificate come prodotto illiquido negli anni 2010-2015 (le operazioni di acquisto in questione sono del 2010), e quindi non vi era un obbligo dell’Intermediario di rendere informazioni analitiche sulle caratteristiche dei titoli in ossequio ai principi fissati dalla Consob nella comunicazione sui prodotti illiquidi del marzo 2009 (*cfr.* Decisioni ACF n. 90 del 25 ottobre 2017, n. 548 del 13 giugno 2018 e n. 2004 del 18 novembre 2019). Tali rilievi consentono di considerare superati i prospettati inadempimenti.

6. Né a esito diverso può giungersi evocando – come vorrebbe la difesa dei Ricorrenti – un preteso inadempimento dell’obbligo dell’Intermediario di informarli *ex post* del sopravvenuto mutamento della situazione di liquidità dei titoli. Tenuto conto del fatto che nella specie il servizio prestato era solo di esecuzione di ordini – non essendovi prova che l’Intermediario abbia prestato il servizio di consulenza – non è possibile ipotizzare l’esistenza a carico dell’Intermediario di un obbligo di monitoraggio nel continuo dell’andamento degli strumenti finanziari (*cfr.* Decisione ACF n. 1463 del 6 marzo 2019). Dalle risultanze in atti risulta comunque che dal 22 gennaio 2015 le azioni sono state indicate come titoli illiquidi (con indicazione del relativo *fair value* e del valore di smobilizzo) nei rendiconti periodicamente inviati ai Ricorrenti e successivamente, con l’entrata in vigore della disciplina in materia di *bail-in* (Direttiva 2014/59/UE), le azioni, oltre che come illiquide, sono state indicate, appunto, come “strumenti soggetti a *bail-in*”. Né può peraltro sfuggire al Collegio – a dimostrazione della almeno parziale liquidità delle azioni in oggetto – che i Ricorrenti hanno venduto, tra il 1° marzo 2016 e il 4 settembre 2017, n. 115 azioni per un controvalore pari a € 13.546,00.

Del pari non sembra a questo Arbitro che una migliore sorte possa essere riservata alla censura mossa dal Ricorrente all’Intermediario di non aver rilevato l’inadeguatezza dello strumento finanziario rispetto al proprio profilo di rischio.

In disparte la considerazione che – come già ricordato – nel caso di specie non si verteva in una ipotesi di consulenza (e perciò l'Intermediario non era tenuto al controllo di adeguatezza, bensì solo a quello di appropriatezza), per respingere la doglianza appare sufficiente ribadire che le azioni acquistate erano appropriate rispetto al profilo finanziario del Ricorrente e che i moduli d'ordini risultavano a tal fine conformi alle prescrizioni dell'epoca recate dall'art. 42 del Regolamento Intermediari della Consob n. 16190/2007 vigente *ratione temporis*.

Il Collegio ritiene pertanto che – con riguardo alla posizione del Ricorrente – il comportamento dell'Intermediario non abbia dato luogo a violazioni degli obblighi contestati.

7. Ad avviso di questo Arbitro le considerazioni sin qui svolte possono invece valere solo parzialmente per la posizione della Ricorrente. Senz'altro non appaiono violati gli obblighi informativi *ex ante* ed *ex post* neppure nei riguardi della Ricorrente: si possono richiamare le medesime valutazioni già svolte in ordine all'informativa ricevuta dalla stessa in sede precontrattuale e poi nel corso dell'esecuzione del rapporto d'investimento (informativa identica a quella ricevuta dal marito Ricorrente). Tuttavia non altrettanto può dirsi per quanto attiene al controllo di appropriatezza e alla comunicazione sul carattere inappropriato dell'investimento trasmesso alla cliente.

Dall'esame della profilatura della Ricorrente del 13 aprile 2010 emerge una situazione radicalmente diversa da quella del marito Ricorrente, tanto in ordine all'esperienza ed alla conoscenza finanziaria quanto rispetto alla situazione finanziaria: un profilo basso, caratterizzato da una limitata conoscenza degli strumenti finanziari, scarsa esperienza in materia di investimenti e una limitatissima operatività, oltre ad una situazione reddituale non idonea per giustificare l'operazione posta in essere. La Ricorrente infatti – oltre a dichiarare di non avere esperienza in campo finanziario e di non aver effettuato investimenti nell'ultimo triennio – affermava di “*avere una istruzione primaria, di non avere redditi, né di lavoro né similari, di non percepire rendite di alcun tipo, di avere un ammontare*

*complessivo medio delle sue attività liquide inferiore a € 30.000 [livello più basso previsto dal questionario], di associare alla parola rischio il termine “incertezza”.* Una tale situazione appare del tutto incoerente con l’investimento azionario effettuato per un controvalore effettivo pari ad € 47.192,50. Circostanza che in effetti è stata riscontrata dalla stessa Banca, la quale ha provveduto a comunicare all’interessata l’inappropriatezza dell’investimento, senza però esplicitarne i motivi come avrebbe dovuto. È orientamento consolidato di questo Arbitro che *“la mancata comunicazione delle ragioni di non appropriatezza e dei motivi posti a fondamento di tale valutazione impedisce al cliente di orientarsi con autentica consapevolezza nel momento in cui è chiamato a decidere se confermare l’ordine ovvero revocarlo”* (cfr. Decisione ACF n. 2860 del 3 settembre 2020). La mera comunicazione della valutazione negativa di appropriatezza effettuata dalla Banca non appare del resto in linea con il canone che impone ai soggetti abilitati di *“operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati”* (art. 21, comma 1, lett. b, TUF). E ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie dove il modulo d’ordine del 24 maggio 2010 reca una indicazione del tutto generica rispetto al carattere non appropriato dell’investimento, risultando così espressione di un *modus procedendi* che questo Arbitro ha già avuto modo, in precedenti occasioni che hanno riguardato lo stesso odierno Resistente, di censurare.

**8.** Accertato l’inadempimento del Resistente con riguardo all’operazione effettuata dalla Ricorrente – inadempimento dotato di sicura rilevanza causale, dovendosi ritenere, in ossequio ai principi di inferenza probabilistica, che se l’intermediario avesse esplicitato le ragioni di inappropriatezza dell’operazione la Ricorrente si sarebbe diversamente determinata – si deve procedere alla liquidazione del danno.

**9.** Si assume che ad oggi – sulla base della documentazione versata in atti e a seguito dell’operazione di frazionamento delle azioni ordinarie della Banca del 28 agosto 2020, secondo cui per ogni n. 1 azione in circolazione sono state attribuite n. 5 azioni di nuova emissione – la Ricorrente sia in possesso di n. 2160 (n. 432 x 5) azioni, il cui valore in base all’ultimo prezzo unitario disponibile del titolo sull’HI-MTF è pari a € 33.264,00 (2160 x € 15,40). Sono escluse le n. 61 azioni

oggetto di trasferimento tra i coniugi Ricorrenti del 24 maggio 2010, non contestate dai Ricorrenti, e per le quali non risulta provata la prestazione di un servizio di investimento da parte dell'Intermediario resistente.

Nel caso di specie il Collegio ritiene di potere fare applicazione del principio, consolidato negli orientamenti di quest'Arbitro in casi consimili, che quantifica il danno in misura pari alla differenza tra il capitale investito e il valore che comunque l'istante può ancora ritrarre dalla vendita degli strumenti finanziari in suo possesso che oggi vengono scambiati attraverso il sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF, dedotti i dividendi percepiti.

In applicazione di tali principi – considerato (i) che il controvalore investito per le azioni, che la Ricorrente detiene ancora in portafoglio, è quantificabile in € 46.370,70 (somma pari alla differenza tra il capitale investito, ossia € 47.192,50, nelle 439 azioni complessivamente acquistate, e la somma di € 821,80, ritratta dalla vendita di n. 7 azioni), (ii) che il valore realizzabile con la vendita delle azioni ancora detenute – vendita che risulta allo stato realizzabile con sufficiente dose di certezza attraverso il sistema Hi-MTF, dove le azioni del Resistente vengono scambiate oggi per quantitativi e volumi sì ridotti ma complessivamente tali da consentire che un limitato ordine di vendita azioni possa trovare soddisfazione – ammonta ad € 33.264,00 (il prezzo unitario per azioni è, infatti, alla data della decisione di € 15,40), (iii) che i dividendi percepiti dalla Ricorrente sono stati pari ad € 6.909,25 – il danno deve essere liquidato nella misura di € 6.197,45 ( € 46.370,70 – € 33.264,00 – € 6.909,25).

A tale importo deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali.

### **PQM**

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere ai Ricorrenti, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 6.315,20, oltre interessi dalla data

della decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi